



Cogeme s&t[®]

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari

redatta ai sensi dell'art. 123 *bis* del D.Lgs 58/98

Esercizio 2013

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Cogeme Set S.p.A. in liquidazione

Con sede legale in Milano, Via Boschetti n.6

Capitale Sociale: Euro 30.867.320 azzerato con delibera dell'Assemblea
dei Soci del 12 gennaio 2012

www.cogemeset.it

Approvata dal Collegio dei Liquidatori
in data 15 aprile 2014

INDICE

| | | |
|------|--|----|
| 1. | PROFILO DELL'EMITTENTE – COMPLIANCE (ex articolo 123 <i>bis</i> , comma 2, lett. a), TUF | 4 |
| 2. | INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31.12.2013 (ex art. 123bis TUF) | 5 |
| 2.1 | Struttura del capitale sociale (ex articolo 123 <i>bis</i> , comma 1, lett. a) TUF | 5 |
| 2.2 | Restrizioni al trasferimento dei titoli (ex articolo 123 <i>bis</i> , comma 1, lett. b) TUF | 6 |
| 2.3 | Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex articolo 123 <i>bis</i> , comma 1, lett. c) TUF | 6 |
| 2.4 | Titoli che conferiscono diritti speciali (ex articolo 123 <i>bis</i> , comma 1, lett. d) TUF | 6 |
| 2.5 | Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex articolo 123 <i>bis</i> , comma 1, lett. e) TUF | 6 |
| 2.6 | Restrizioni al diritto di voto (ex articolo 123 <i>bis</i> , comma 1, lett. f) TUF | 6 |
| 2.7 | Accordi tra azionisti (ex articolo 123 <i>bis</i> , comma 1, lett. g) TUF | 6 |
| 2.8 | Clausole di <i>change of control</i> (ex articolo 123 <i>bis</i> , comma 1, lett. h) TUF e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF) | 7 |
| 2.9 | Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex articolo 123 <i>bis</i> , comma 1, lett. m) TUF | 7 |
| 2.10 | Attività di Direzione e Coordinamento (ex articolo 2497 e ss. cod. civ)..... | 8 |
| 3. | COMPLIANCE (ex art. 123 – bis, comma 2, lett a) TUF) | 8 |
| 4. | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 8 |
| 4.1 | Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lett I) TUF) | 8 |
| 4.2 | Composizione | 10 |
| 4.3 | Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex articolo 123 <i>bis</i> , comma 2, lett. d) del TUF) | 11 |
| 4.4 | Organi Delegati | 11 |
| 4.5 | Amministratori Indipendenti – Lead Independent Director | 11 |
| 5. | TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE | 11 |
| 6. | COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO | 12 |
| 7. | REMUNERAZIONE DEI LIQUIDATORI | 12 |
| 8. | SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO | 12 |
| 8.1 | Carenze del Sistema di Controllo Interno | 12 |
| 8.2 | Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari | 13 |
| 8.3 | Società di revisione | 13 |
| 9. | INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI ED OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE | 14 |
| 10. | NOMINA DEI SINDACI..... | 14 |
| 11. | SINDACI (ex articolo 123 <i>bis</i> , comma 2, lett d), del TUF)..... | 16 |
| 12. | RAPPORTI CON GLI AZIONISTI | 17 |

| | | |
|-----|---|----|
| 13. | ASSEMBLEA DEI SOCI | 17 |
| 14. | ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO | 19 |
| 15. | CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO..... | 19 |

1. PROFILO DELL'EMITTENTE – COMPLIANCE (ex articolo 123 bis, comma 2, lett. a), TUF)

Cogeme Soluzioni & Teconomia S.p.A. in liquidazione (di seguito la “**Società**”, l’ “**Emittente**” o anche “**Cogeme**”), in ottemperanza alle previsioni normative di cui all’art. 123 *bis* del D.Lgs 58/98 (“**TUF**”) nonché all’art. 89 *bis* del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/99 (il “**Regolamento Emittenti**”), con la presente Relazione fornisce una descrizione del sistema di *corporate governance*, un’informatica sugli assetti proprietari e sull’adesione alle prescrizioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate edito nel marzo 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. e da ultimo modificato nel dicembre 2011 (il “**Codice di Autodisciplina**”) il tutto in relazione all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Nel corso dell’esercizio 2013 la Società ha continuato ad avere una gestione sociale ed una struttura di *corporate governance* in linea con il proprio status di società in liquidazione ed in concordato preventivo in continuità a cui è stata ammessa in data 22 maggio 2012 (il “**Concordato Preventivo**”). Con l’ammissione infatti alla procedura di Concordato Preventivo, la gestione della Società è stata affidata al Collegio dei Liquidatori sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale, Avv. Italico Perlini, e per tutti gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, il Collegio dei Liquidatori ha dovuto richiedere ed ottenere, ai sensi dell’art. 167 del R.D. 267/42 (la “**Legge Fallimentare**”), l’autorizzazione del Giudice Delegato, Dott. Sandro Venarubea.

La messa in liquidazione della Società e la conseguente nomina del Collegio dei Liquidatori nonché l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo hanno di fatto determinato la impossibilità per la Società di uniformarsi, anche nel corso del 2013, come già avvenuto nell’esercizio 2012, alle prescrizioni del Codice di Autodisciplina le cui raccomandazioni sono risultate di difficile applicabilità data la attuale situazione di Cogeme.

Con la presente Relazione, si intende fornire una descrizione degli assetti proprietari e della struttura, seppur peculiare, del governo societario di Cogeme durante l’esercizio 2013.

Per completezza si segnala che nei primi mesi dell’esercizio 2014 si sono verificati alcuni importanti avvenimenti che hanno inciso sulla situazione della Società e sulle sue prospettive future. In particolare:

- (i) con provvedimento in data 2 aprile 2014, il Tribunale di Frosinone ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso promosso dalla Società per l’ammissione al concordato preventivo in continuità in data 31 marzo 2012, a seguito della dichiarazione di rinuncia presentata dalla stessa Cogeme in data 10 febbraio 2014;
- (ii) in data 11 aprile 2014, la Società ha presentato presso il Tribunale di Frosinone una domanda di ammissione al beneficio della procedura di concordato preventivo “con riserva” ai sensi degli artt. 160 e 161, comma 6, della Legge Fallimentare, al fine di depositare, nei termini che verranno stabiliti dallo stesso Tribunale di Frosinone, una nuova domanda di concordato quasi

certamente a carattere liquidatorio, in grado di preservare l'interesse dei creditori, la conservazione dei valori immateriali connessi alla salvaguardia dell'integrità aziendale e degli attuali livelli occupazionali, in particolar modo sul sito produttivo di Patrica.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31.12.2013 (ex art. 123bis TUF)

2.1 Struttura del capitale sociale (ex articolo 123 bis, comma 1, lett. a) TUF)

Con delibera dell'Assemblea dei soci del 12 gennaio 2012, il capitale sociale di Cogeme, pari ad Euro 30.867.320 è stato completamente azzerato a parziale copertura delle perdite – rilevanti ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. - emerse dalla situazione al 30 settembre 2011. Le n. 61.374.640 azioni ordinarie in cui il capitale sociale era suddiviso, risultano ancora in circolazione sebbene il loro valore nominale sia praticamente azzerato. Tali azioni ordinarie risultano assistite dal diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

La Società, in data 19 febbraio 2009, ha altresì emesso un prestito obbligazionario convertibile denominato "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" costituito da n. 14.888.800 obbligazioni convertibili (di cui n. 400 convertite in data 14 agosto 2009). Ai fini della conversione delle suddette obbligazioni in data 22 dicembre 2008 (e con successiva modifica in data 19 febbraio 2009) è stato altresì deliberato un aumento di capitale sociale di Euro 7.444.400. Si segnala al riguardo che, l'azzeramento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea dei Soci del 12 gennaio 2012 ha di fatto determinato la caducazione di tale delibera di aumento di capitale con conseguente sopravvenuta estinzione del diritto di conversione del suddetto prestito obbligazionario per il venir meno della possibilità di esercitarlo.

Alla data del 31 dicembre 2013, la Società deteneva n. 289.000 azioni proprie pari al 0,468% del capitale sociale

| STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE | | | | |
|--|------------------|---------------------------|---|--|
| | N. azioni | % rispetto al c.s. | Quotato/non quotato | Diritti ed obblighi |
| Azioni ordinarie | 61.734.640 | 100% | Sospese a tempo indeterminato dalle negoziazioni sul Mercato MTA, Segmento standard | Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto |
| Azioni con diritto di voto limitato | N/A | | | |
| Azioni prive del diritto di voto | N/A | | | |

| ALTRI STRUMENTI FINANZIARI <i>(attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)</i> | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | Quotato/non quotato | n. strumenti in circolazione | Categorie azioni al servizio della conversione | n. azioni al servizio della conversione |
| Obbligazioni | Cancellate dal | 14.888.400 | - | - |

| | | | |
|--------------|---------|--|--|
| convertibili | listino | | |
|--------------|---------|--|--|

2.2 Restrizioni al trasferimento dei titoli (ex articolo 123 bis, comma 1, lett. b) TUF)

Il vigente statuto sociale di Cogeme (lo “**Statuto Sociale**”) non prevede restrizioni al trasferimento dei titoli.

2.3 Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex articolo 123 bis, comma 1, lett. c) TUF)

Alla data del 31 dicembre 2013, sulla base delle comunicazioni ricevute dall’Emittente effettuate dai soci ai sensi dell’art. 120 del TUF e delle informazioni pubblicate sul sito internet di Consob, gli azionisti che direttamente o indirettamente detenevano partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale erano i seguenti:

| PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE SOCIALE | | | |
|--|---|------------------------------|----------------------------|
| Dichiarante | Azionista diretto | Quota% su capitale ordinario | Quota% su capitale votante |
| TMS S.r.l. | TMS-Ekab S.r.l. | 16,672% | 16,672% |
| Unione di Banche Italiane Scpa | Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. | 4,2428% | 4,2428% |

2.4 Titoli che conferiscono diritti speciali (ex articolo 123 bis, comma 1, lett. d) TUF)

La Società non ha emesso titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

2.5 Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex articolo 123 bis, comma 1, lett. e) TUF)

Non esiste alcuna partecipazione azionaria dei dipendenti né meccanismi di esercizio del diritto di voto.

2.6 Restrizioni al diritto di voto (ex articolo 123 bis, comma 1, lett. f) TUF)

Non sussistono restrizioni al diritto di voto delle azioni costituenti il capitale sociale di Cogeme.

2.7 Accordi tra azionisti (ex articolo 123 bis, comma 1, lett. g) TUF)

Sulle base delle informazioni in possesso della Società, esiste un patto parasociale sottoscritto in data 19 dicembre 2011 tra TMS Ekab S.r.l. e Dynamic Technologies S.p.A. avente complessivamente ad oggetto il 18, 572% del capitale sociale di Cogeme.

Ai sensi di tale patto, oltre all’impegno di TMS Ekab a non trasferire, per tutta la durata del patto, le proprie azioni in Cogeme senza il preventivo consenso scritto di Dynamic Technologies, i due azionisti hanno altresì concordato che in caso di assemblee dei soci di Cogeme convocate per deliberare su (i) operazioni sul capitale sociale (quali, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale anche gratuiti, in opzione agli azionisti o riservati a terzi) (ii) modifiche statutarie, (iii) fusioni, scissioni, trasformazioni e scioglimento della Società e (iv) nomina e revoca di amministratori e liquidatori, TMS Ekab S.r.l. eserciterà il proprio diritto di voto in conformità a quanto richiesto da Dynamic Technologies.

Si precisa che tale patto parasociale è stato comunicato alle autorità competenti e pubblicato per estratto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

2.8 Clausole di *change of control* (ex articolo 123 bis, comma 1, lett. h) TUF e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF)

La Società non ha in essere contratti significativi che includano clausole di *change of control*.

Lo statuto della Società:

- (i) non deroga alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dall'articolo 104, comma 1 e 1-bis del TUF;
- (ii) non prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.

2.9 Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex articolo 123 bis, comma 1, lett. m) TUF

L'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 18 dicembre 2008 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 5 anni, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 65.000.000.

Suddetta delibera prevedeva che l'aumento di capitale potesse essere eseguito (a) ai sensi dell'art. 2441 codice civile, mediante l'emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e (b) in parte, ponendo tale aumento a servizio di (i) un prestito obbligazionario convertibile da attuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter codice civile, mediante emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione e da offrire in opzione ai soci, ovvero (ii) di warrant in opzione agli azionisti, il tutto con facoltà al Consiglio di Amministrazione di definire l'esatto ammontare dell'aumento di capitale, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, il numero di azioni di nuova emissione ed il relativo rapporto di opzione, l'eventuale destinazione di una parte dell'aumento di capitale al servizio della conversione di prestiti obbligazionari convertibili o di warrant da offrire in opzione agli azionisti della Società, nonché modalità, termini e condizioni e regolamento delle obbligazioni convertibili e dei warrant.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2008, come integrata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2009, è stata data parziale esecuzione a tale delega, poiché l'organo amministrato ha deliberato (a) un aumento scindibile del capitale da nominali Euro 9.450.000 a nominali Euro 28.061.000, successivamente integralmente sottoscritto e versato per un controvalore complessivo di Euro 27.916.500, comprensivo di sovrapprezzo, e (b) un aumento di capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 Convertibile" per l'importo di Euro

7.444.400 mediante emissione di n. 14.888.800 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 codauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, di cui n. 400 già sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di conversione da parte di un portatore di obbligazioni, in data 14 agosto 2009.

L'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 22 giugno 2012, oltre a deliberare l'aumento di capitale sociale a servizio della proposta di Concordato Preventivo ha altresì deliberato, anche alla luce dell'intervenuto azzeramento del capitale sociale per effetto delle delibere assunte in data 12 gennaio 2012, la revoca, per la parte non eseguita, della menzionata delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci assunta in data 18 dicembre 2008, con conseguente modifica dell'art. 6 del vigente statuto sociale.

Per quanto concerne, invece, la delibera di aumento di capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2008 – e modificata in data 19 febbraio 2009 – posto al servizio del prestito obbligazionario “Cogeme Set 2009-2014 Convertibile”, l'azzeramento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 12 gennaio 2012, ha di fatto determinato la caducazione di tale delibera di aumento di capitale con conseguente sopravvenuta estinzione del diritto di conversione per il venir meno della possibilità di esercitarlo.

Alla data del 31 dicembre 2013 non vi sono autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie deliberate dall'assemblea dei soci.

2.10 Attività di Direzione e Coordinamento (ex articolo 2497 e ss. cod. civ)

Cogeme non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata da altro soggetto o entità.

Si precisa che le informazioni richieste dall'articolo 123 *bis*, comma 1, lettere i) ed l), del TUF, sono illustrate nei successivi paragrafi 3.1 e 5.2.

3. COMPLIANCE (ex art. 123 – bis, comma 2, lett a) TUF)

Come illustrato nel paragrafo introduttivo, la messa in liquidazione della Società e la conseguente nomina del Collegio dei Liquidatori nonché l'ammissione di Cogeme alla procedura di Concordato Preventivo hanno di fatto determinato la impossibilità per la Società di uniformarsi, nel corso del 2013, come nel corso dell'esercizio 2012, alle prescrizioni del Codice di Autodisciplina le cui raccomandazioni sono risultate, data la situazione della Società, di difficile se non impossibile applicabilità.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lett l) TUF)

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, la gestione sociale è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, come determinato all'atto della nomina; gli

amministratori possono anche non essere soci della Società. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo degli amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati sulla base di liste nella quali i candidati devono essere indicati in numero progressivo pari al numero massimo di componenti eleggibili per i posti da ricoprire. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuibili ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino al meno il 2,5% del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della Società. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con l'indicazione della propria qualità di socio e l'assenza di patti e collegamento di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista, devono essere depositate presso la Società con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i *curricula* professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dell'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri dei consigli di amministrazione nonché l'eventuale menzione di idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa anche regolamentare vigente.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, devono essere messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste verranno divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino alla concorrenza del numero di amministratori fissato dall'assemblea, coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che abbia ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di parità di quoziente tra i candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età. Nel caso in cui il candidato eletto non voglia o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del codice civile, i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, fermo restando il numero degli amministratori indipendenti. Qualora per qualsiasi motivo non vi siano nominativi disponibili, il consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Qualora per dimissioni o per altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea dei soci per le deliberazioni del caso.

4.2 Composizione

Alla data del 31 dicembre 2013, la Società è amministrata da un Collegio dei Liquidatori nominato con delibera dell'assemblea dei soci del 12 gennaio 2012 e formalmente in carica dal 1 febbraio 2012 data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della relativa delibera.

Il Collegio dei Liquidatori è composto dal Dott. Gino Berti, a cui è stata affidata la presidenza e la legale rappresentanza, e dal Dott. Luigi Petrosino. I *curricula vitae* dei liquidatori in carica sono disponibili sul sito internet della Società (www.cogemeset.it).

La Tabella 1 allegata alla presente Relazione indica la composizione del Collegio dei Liquidatori.

4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex articolo 123 bis, comma 2, lett. d) del TUF)

Il Collegio dei Liquidatori ha la responsabilità della gestione sociale e opera sotto la stretta vigilanza del Commissario Giudiziale, Avv. Italico Perlini.

Per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, il Collegio dei Liquidatori deve richiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 167 della Legge Fallimentare, una specifica autorizzazione del Giudice Delegato, Dott. Sandro Venarubea.

Nel corso del 2013 il Collegio dei Liquidatori ha tenuto n. 16 riunioni alle quali ha attivamente partecipato il Collegio Sindacale.

4.4 Organi Delegati

In data 27 febbraio 2012, il Collegio dei Liquidatori, al fine di garantire una maggiore efficienza della gestione sociale nel corso della fase liquidatoria, ha approvato una ripartizione interna dei poteri e delle funzioni operative. In particolare è stato conferito a ciascuno dei due membri del Collegio dei Liquidatori, in via disgiunta, il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società e tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, con espressa esclusione dei poteri relativi a: (i) la cessione dell'azienda sociale o di rami di essa; (ii) la cessione di beni immobili della Società; (iii) la cessione di beni mobili o di partecipazioni detenute a qualsiasi titolo dalla Società (o di diritti sulle stesse o di parti di tali diritti), per un valore eccedente l'importo di Euro 700.000 per ogni singola cessione, (iv) la presentazione di istanze e ricorsi per l'ammissione a qualsivoglia procedura concorsuale; (iv) la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

E' stata altresì delegata, in via esclusiva al Presidente, Gino Berti, la gestione dei rapporti con gli investitori della Società incluse tutte le funzioni di *investor relations*.

4.5 Amministratori Indipendenti – Lead Independent Director

Al 31 dicembre 2013, così come alla data della presente Relazione, la Società è amministrata da un Collegio dei Liquidatori composto da 2 membri.

In considerazione di ciò, l'organo amministrativo della Società non include membri indipendenti né si è proceduto alla nomina di un *Lead Independent Director*.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

La gestione delle informazioni riservate è regolata, come previsto dal Codice di Autodisciplina, da una procedura interna per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società. L'adozione di tale procedura è volta ad evitare che la diffusione all'esterno di informazioni riguardanti

la Società avvenga in modo selettivo, non tempestivo o in forma incompleta ed inadeguata. Particolare attenzione è stata dedicata alla diffusione al pubblico di informazioni privilegiate la cui esternalizzazione potrebbe avere ripercussioni sulla regolare formazione dei prezzi sui mercati regolamentati nei quali avvengono le negoziazioni del titolo della Società.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2006, la Società ha portato a termine l'adeguamento alla normativa in materia di *market abuse*, approvando il regolamento in materia di gestione delle informazioni privilegiate.

Nell'ambito delle attività che verranno poste in essere successivamente all'ottenimento del decreto di omologazione del Concordato Preventivo al fine dell'implementazione di una struttura di corporate governance efficace ed efficiente, dovranno essere effettuati anche interventi di miglioramento ed adeguamento di tale regolamento in materia di gestione delle informazioni privilegiate.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

Alla data del 31 dicembre 2013 così come alla data della presente Relazione, stante lo stato di liquidazione e la nomina del Collegio dei Liquidatori, la Società è priva dei comitati interni raccomandati dal Codice di Autodisciplina.

7. REMUNERAZIONE DEI LIQUIDATORI

L'Assemblea dei soci del 12 gennaio 2012 che ha nominato il Collegio dei Liquidatori attualmente in carica ha altresì deliberato di determinare in Euro 125.000 il compenso annuo lordo spettante a ciascuno dei due membri del Collegio.

Si segnala, per completezza, che ad oggi la Società non ha adottato alcun piano di incentivazione a base azionaria a favore dei propri amministratori esecutivi e dirigenti con responsabilità strategiche e non ha stipulato accordi con i propri amministratori che prevedano indennità in caso di dimissioni o revoca senza giusta causa.

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

8.1 Carenze del Sistema di Controllo Interno

Il Sistema di Controllo Interno è rappresentato dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati e contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità delle informazioni finanziarie ed il rispetto di leggi e regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione nominato in data 22 luglio 2011, ad esito delle verifiche e degli approfondimenti condotti successivamente alla propria nomina e con il supporto del Comitato di Controllo Interno allora in carica, ha rilevato delle significative carenze procedurali in ambito amministrativo ed in particolare nelle aree di controllo di gestione, dei sistemi informativi e di *reporting*.

con considerevoli ripercussioni sul corretto funzionamento del sistema di controllo interno della Società medesima.

Il Collegio dei Liquidatori, successivamente alla sua nomina, ha concentrato le proprie attività nella strutturazione e definizione della proposta di Concordato Preventivo, presentata richiesta di ammissione il 31 marzo 2012.

8.2 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari

Il Collegio dei Liquidatori, in data 27 febbraio 2012 ha provveduto, sentito il parere del Collegio Sindacale, a nominare un nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e Societari nella persona del Dott. Matteo Panelli, attribuendo allo stesso i compiti e le responsabilità previste dall'art. 154 *bis* del TUF.

Si segnala che nel corso della riunione del Collegio dei Liquidatori tenutasi in data 15 aprile 2014, il Dott. Matteo Panelli ha relazionato in merito alla propria attività e alle criticità emerse. In particolare il Dirigente Preposto ha evidenziato come le procedure amministrativo-contabili adottate in passato dalla Società sono risultate non più efficienti ed adeguate alla situazione di Cogeme. Nel corso dell'esercizio 2013 è stato quindi portato avanti un processo di adeguamento e miglioramento delle procedure amministrativo e contabili della Società per la redazione del bilancio di esercizio e consolidato, avviato nel 2012, e ad oggi non completamente ultimato.

In particolare, partendo dal documento presente in Società al momento della sua nomina, il Dirigente Preposto, Matteo Panelli, dovendo affrontare una carenza di personale per effetto della Cassa integrazione a cui Cogeme ha dovuto far ricorso, nonché per le oggettive condizioni di difficoltà dovute al noto stato di crisi in cui versava e versa tuttora la Società, si è attivato per verificare la precisa ottemperanza delle stesse e la loro adeguatezza.

Alla data odierna, le principali procedure amministrative contabili (ovvero quelle relative al ciclo attivo, al ciclo passivo, agli investimenti, al magazzino, alle immobilizzazioni, al budgeting and reporting, al sistema di controllo ed alla redazione bilancio separato e consolidato) sono state redatte e/o migliorate ove ritenuto necessario, ma il relativo lavoro di implementazione non è stato ultimato. La mancata e completa implementazione di tali nuove procedure è da ricondurre principalmente alla scarsità di personale oggi alle dipendenze della Società a causa della procedura di mobilità che la Società ha avviato al fine di realizzare un importate processo di ridimensionamento dei così, necessario per la situazione di crisi in cui Cogeme attualmente versa.

8.3 Società di revisione

Con delibera in data 12 gennaio 2012, l'Assemblea dei soci ha deliberato di revocare per giusta causa PKF Italia S.p.A. dall'incarico di revisione legale dei conti e, su proposta del Collegio Sindacale, ha affidato tale incarico a Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2011-2019.

9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI ED OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In data 11 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione della Società, in carica a tale data, preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Controllo Interno, ha adottato la procedura prevista dall'art. 4 del Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 (“**Regolamento Consob Parti Correlate**”) al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere da Cogeme direttamente, ovvero tramite società controllate, nel rispetto dei principi indicati nello stesso Regolamento Parti Correlate.

Il regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Società (“**Regolamento OPC**”) è stato predisposto tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2391 *bis* del codice civile, nel Regolamento Consob Parti Correlate e nelle raccomandazioni del Codice.

La Società, rientrando nella definizione di società “di minori dimensioni”, si avvale della deroga concessa dall'art. 10 del Regolamento Consob Parti Correlate in forza del quale, ferme restando le disposizioni in materia di informazione al pubblico, le società quotate di minori dimensioni possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza le procedure semplificate previste per le operazioni di minore rilevanza.

Il Regolamento OPC individua nel Comitato di Controllo Interno l'organo preposto per esprimere parere motivato non vincolante sulle operazioni con parti correlate prima della relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione fermo restando che tale ruolo può essere svolto dallo stesso Comitato di Controllo Interno solo ove composto esclusivamente da amministratori indipendenti e non correlati. In caso contrario la Società è tenuta ad adottare, come presidi equivalenti, le soluzioni individuate nel Regolamento OPC stesso (apposito comitato composto dai soli amministratori indipendenti non correlati ovvero in mancanza ricorso ad esperti indipendenti esterni).

Con l'adozione del Regolamento OPC, la Società ha individuato, in conformità a quanto stabilito da Consob, le operazioni escluse per le quali non si applicano – in tutto o in parte – le disposizioni contenute del Regolamento OPC medesimo.

In particolare, rientrano in tale esclusione, fermo restando gli obblighi di informativa periodica al pubblico nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, (i) le deliberazioni assembleari ai sensi dell'art. 2389 e 2402 del codice civile, (ii) le altre deliberazioni in tema di remunerazione, (iii) le operazioni di importo esiguo, (iv) le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, (v) le operazioni con o tra società controllate o collegate.

Il Regolamento OPC adottato da Cogeme è consultabile sul sito della Società (www.cogemeset.it).

10. NOMINA DEI SINDACI

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti che restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta l'esistenza. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dallo statuto, conforme alla normativa vigente e al Codice.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa percentuale stabilita da Consob in relazione ai parametri stabiliti dalla legge.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con l'indicazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Società con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero liste presentate da soci che risultino collegati tra di loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tale caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste vengono ridotte alla metà.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte di coloro che presentano le liste, i *curricula* professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale.

Le liste, corredate della documentazione di cui sopra, devono essere messe a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalle previsioni di legge e regolamentari.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente.

Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il secondo quoquente più elevato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista.

In caso di parità si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo che avrà ottenuto il secondo quoquente più elevato.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti come sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella relativa sezione e come sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato nel primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo.

In mancanza di lista, il Collegio Sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, anche qualora si tratti del presidente, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Al Collegio Sindacale spetta il compito di vigilare che la Società, nel suo operare, osservi le leggi e lo Statuto, rispetti i criteri di corretta amministrazione e impartisca in maniera adeguata istruzioni ai suoi apparati interni e alle controllate. Il Collegio Sindacale deve altresì vigilare sull'adeguatezza della struttura amministrativa della Società, del sistema di controllo interno e amministrativo-contabile.

11. SINDACI (ex articolo 123 bis, comma 2, lett d), del TUF)

L'attuale Collegio Sindacale, è stato nominato in data 22 luglio 2011 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Il Collegio Sindacale in carica è stato eletto sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dai soci TMS-Ekab S.r.l. e Giuseppe Civardi.

In data 10 ottobre 2012, l'Assemblea ordinaria dei Soci, a seguito delle dimissioni del Sindaco Effettivo Massimo Togno, ha nominato la Dott. Maria Luisa Bordignon su designazione del socio Roberto Alessi, titolare di una partecipazione pari a circa lo 0,29% del capitale sociale.

I *curricula vitae* dei membri del Collegio Sindacale attualmente in carica sono disponibili sul sito internet della Società (www.cogemeset.it).

Il Collegio Sindacale si è riunito 5 volte nel corso dell'esercizio 2013.

La Tabella 2 allegata alla presente Relazione indica l'attuale composizione del Collegio Sindacale di Cogeme.

I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza e, pertanto, non sono “rappresentanti” degli azionisti che ne hanno designato la candidatura. I Sindaci altresì mantengono la massima riservatezza in ordine ai documenti ed alle informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.

I Sindaci della Società sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalle norme di legge applicabili. Il Collegio Sindacale si riunirà, in data successiva all’approvazione della presente Relazione, per verificare l’esistenza e la permanenza in capo a tutti i suoi membri de (i) i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all’art. 148, commi 3 e 4 del TUF, nonché (ii) dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice per i membri del Consiglio di Amministrazione.

12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Società ritiene conforme ad un proprio specifico interesse – oltre che ad un dovere nei confronti del mercato – instaurare un dialogo continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli azionisti nonché con gli investitori istituzionali; dialogo destinato comunque a svolgersi nel rispetto della procedura per la comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni aziendali.

La Società ha quindi istituito all’interno del proprio sito internet (www.cogemeset.it) un’area denominata “*Investitori e Azionisti*” nella quale vengono tempestivamente pubblicate tutte le informazioni diffuse al mercato.

La funzione *Investor Relation* che ha la responsabilità dei rapporti con gli azionisti e gli Investitori Istituzionali è affidata al Dott. Gino Berti, Presidente del Collegio dei Liquidatori. La Società non ha ancora nominato un soggetto preposto a tale funzione in sostituzione della Dott.ssa Lorena Grippa dimessasi in data 3 agosto 2011.

13. ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è l’organo che rappresenta l’universalità degli azionisti.

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale, le assemblee possono essere convocate presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Le assemblee si tengono normalmente in più convocazioni, ma il Consiglio di Amministrazione può stabilire, ove ne ravvisi l’opportunità, che sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria si tengano in unica convocazione ai sensi dell’art. 2369, comma 1, codice civile.

L’attribuzione, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale, all’organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all’assemblea, non fa venir meno la competenza dell’assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge e di regolamento. La delega potrà essere notificata mediante sistema di posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, il tutto secondo le indicazioni che verranno riportate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, approvato dall'assemblea ordinaria, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, deve essere convocata una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la società sia tenuta al bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; gli amministratori segnaleranno tali esigenze nella loro relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio.

In attuazione di quanto previsto dallo Statuto Sociale, l'Assemblea della Società ha approvato il regolamento assembleare pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Il Regolamento dettaglia le modalità per la costituzione, la discussione e la votazione nelle Assemblee degli azionisti della Società e può essere modificato dall'assemblea che sia stata convocata per deliberare su tale argomento all'ordine del giorno con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie della Società.

In particolare, con riferimento al diritto di intervento, il Regolamento precisa che il Presidente regola la discussione e dà la parola a coloro che l'abbiano richiesta.

La richiesta di prendere la parola ha forma scritta e indica l'argomento all'ordine del giorno cui essa si riferisce; essa è effettuata dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e sino alla chiusura della discussione sull'argomento al quale essa si riferisce. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento per alzata di mano. Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi dei soggetti legittimati, questi possono, anche prima della costituzione dell'assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola. Ogni legittimato all'intervento in Assemblea ha il diritto di prendere la parola, una sola volta, per la durata massima di 15 minuti, su ciascuno degli argomenti posti in discussione, esponendo osservazioni e formulando proposte. Gli interventi sono chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate. Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di

quella sopra indicata. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori dopo tutti gli interventi, ovvero, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, al termine di ciascun intervento. Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di cinque minuti. Ove l'oratore non si attenga alle prescrizioni contenute nel Regolamento, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale gli toglie la parola.

Le disposizioni contenute nel Regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili all'Assemblea degli obbligazionisti della Società.

La documentazione relativa all'ordine del giorno delle assemblee prevista dalla normativa vigente, viene pubblicata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, e viene resa disponibile presso la sede sociale della Società in Milano, Via Boschetti 6, presso la sede operativa ed amministrativa in Pratica (Frosinone), Via Ferruccia n. 18 e sul sito internet della Società (www.cogemeset.it), con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia a proprie spese.

14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

Non sussistono ulteriori pratiche di governo societario che necessitano di essere descritte

15. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO

Successivamente alla chiusura dell'esercizio 2013 non si sono verificati cambiamenti nella struttura di governo societario di Cogeme descritta in premessa.

Milano, 15 aprile 2014

per il Collegio dei Liquidatori


Il Presidente

Dott. Gino Berti

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI AL 31.12.2012

| COLLEGIO DEI LIQUIDATORI | | | | | | | | | COMITATO CONTROLLO INTERNO | | COMITATO REMUNERAZIONE | |
|--|-----------------|---------------|-------------------|---------|------|----------|--------|--------|----------------------------|-------|------------------------|---|
| Carica | Componenti | In carica dal | In carica fino al | Lista | Esec | Non Esec | Indip | (%) ** | Componente | % | Componente | % |
| Presidente | Gino Berti | 01.02.2012 | - | - | √ | | | 100 | - | - | - | - |
| Liquidatore | Luigi Petrosino | 01.02.2012 | - | - | √ | | | 100 | - | - | - | - |
| AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE IN OCCASIONE DELL'ULTIMA NOMINA: - | | | | | | | | | | | | |
| N. RIUNIONI SVOLTE DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO: | | | | CdL: 16 | | | CCI: - | | | CR: - | | |

* Indica la percentuale di partecipazione dei liquidatori alle riunioni del Collegio dei Liquidatori

TABELLA 2: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

| Carica | Componenti | In carica dal | In carica fino al | Lista | (%) * | Altri incarichi ** |
|--------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------|----------|--------------------------|
| Presidente | Luca Savino | 22.07.11 | 31.12.13 | M | 100 | 10 |
| Sindaco Effettivo | Maria Luisa Bordignon | 10.10.2012 | 31.12.13 | - | 100 | 5 |
| Sindaco Effettivo | Matteo Ceravolo | 22.07.11 | 31.12.13 | M | 100 | 13 |
| Sindaco Supplente | Michele Togno | 22.07.11 | 31.12.13 | M | - | - |
| Sindaco Supplente | Elena Maria Zanoni | 22.07.11 | 31.12.13 | M | - | - |

QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE IN OCCASIONE DELL'ULTIMA NOMINA: 4,5%

n. RIUNIONI SVOLTE DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO: 5

* percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale

** numero di incarichi di amministratore e sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis TUF.